CAMERA DEI DEPUTATI N. 4507-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(DE LORENZO)

Presentato il 10 marzo 1987

Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72, recante interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo

NOTA: Testo approvato dalla Commissione IX (Lavori Pubblici) nella seduta dell'8 aprile 1987.
Il relatore Pierangelo Balzardi è stato autorizzato, in data 9 aprile 1987, a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72, recante interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72, recante interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72, recante interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72, recante interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. In attesa dell'entrata in vigore della legge organica sulla difesa del suolo è autorizzata la spesa di lire 920 miliardi, così ripartita:

a) lire 500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 e di lire 490 miliardi nell'anno finanziario 1988, per interventi in materia di opere idrauliche;

b) lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1988 per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *c)*, della legge 7 marzo 1985, n. 99;

c) lire 370 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 e lire 360 miliardi nell'anno finanziario 1988, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di bonifica idraulica, di consolidamento e di difesa del suolo nonché di navigazione interna di loro competenza.

2. Lo stanziamento di cui alla lettera *a)* del comma 1 è utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di inter-

venti in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica nei corsi d'acqua, per l'esecuzione di nuove opere già indicate come prioritarie dagli studi di piano di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 15 per cento del predetto stanziamento è utilizzata per il completamento e la formazione di studi di piani di bacino a carattere interregionale, per il potenziamento dei servizi idrografico, mareografico, sismico e dighe nonché, fino a lire 10 miliardi, di cui 5 nell'anno finanziario 1987, per studi attuativi di un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico delle dighe e studi ed indagini finalizzati all'eventuale adeguamento delle stesse. Una quota di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987 è destinata alla urgente revisione da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti, con priorità per l'individuazione di soluzioni per fronteggiare situazioni di crisi dell'approvvigionamento idropotabile.

3. Una quota dello stanziamento di cui alla lettera *c)* del comma 1 pari a lire 30 miliardi è utilizzata per la formazione ed il completamento degli studi dei piani di bacino a carattere regionale.

4. Le autorizzazioni di spesa di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 sono utilizzate in base a programmi redatti tenendo conto dei seguenti criteri integrati di priorità:

a) realizzazione di interventi, anche manutentori, finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti;

b) realizzazione di interventi che gli studi indichino come necessari per una organica sistemazione.

5. Il programma relativo agli interventi di competenza statale è redatto dal Ministro dei lavori pubblici, secondo le finalità ed i criteri di cui ai commi precedenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso è trasmesso alle competenti Commissioni parlamen-

tari per l'acquisizione del relativo parere, da formularsi entro sessanta giorni dalla presentazione ed è, quindi, adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici nei successivi trenta giorni.

6. Lo stanziamento di cui alla lettera *c)* del comma 1 è ripartito nel rispetto delle finalità e dei criteri indicati nei commi 3 e 4 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

7. I programmi di cui al comma 4 nei quali siano previsti interventi finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti sono comunicati al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

8. I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministro dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi necessari per la redazione della predetta relazione ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Per far fronte alle eccezionali esigenze organizzative e funzionali dei servizi idrografico, mareografico, dighe e sismico, del magistrato alle acque di Venezia, del magistrato per il Po di Parma, delle sezioni idrauliche dei provveditorati alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e della direzione generale acque ed impianti elettrici, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 ed in vista della legge organica per la difesa del suolo, i servizi, che sono costituiti come servizi nazionali della difesa del suolo, e la direzione generale, che assume la denominazione di direzione generale per la difesa del suolo e nel cui ambito sono istituiti il servizio studi ed il servizio piani e programmi, sono riorganizzati e potenziati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il Ministro dei lavori pubblici provvede, previa verifica della congruità dell'attuale distribuzione del personale del Ministero, alla organizzazione della direzione generale per la difesa del suolo, da dotare delle strutture tecniche necessarie a costituire il supporto informativo, scientifico, progettuale e promozionale dell'attività dello Stato nel settore della difesa del suolo, ivi compreso il coordinamento degli studi della pianificazione di bacino e della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato di cui al comma 4, si provvede alla riorganizzazione dei servizi nazionali per la difesa del suolo, cui è attribuita autonomia funzionale nell'ambito del dicastero, garantendo che di essi possano avvalersi direttamente, oltre alla direzione generale della difesa del suolo, il Ministro dell'ambiente ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. Ai fini del presente articolo è istituito un comitato tecnico-scientifico per la formulazione, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di proposte per la riorganizzazione ed il funzionamento dei servizi per la difesa del suolo, nonché per il loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli enti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca e rilevamenti nel settore della difesa del suolo. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici: è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di esso fanno parte il direttore generale della difesa del suolo, i presidenti di sezione del Consiglio superiore nonché esperti in rappresentanza dei Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per la protezione civile, dell'ambiente, dell'agricoltura, dell'industria, del Consiglio nazionale delle ricerche nonché esperti di organizzazione della pubblica amministrazione di chiara fama, designati dal Ministro della funzione pubblica.

4. È autorizzata la variazione in aumento secondo l'allegata tabella *A*, nei limiti di 560 unità, delle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, nonché l'utilizzazione, secondo l'allegata tabella *B*, di uno dei nove posti di primo dirigente amministrativo di cui alla nota *b)*, in calce al quadro *A* della tabella *X* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 760, e di uno dei nove posti di dirigente superiore tecnico e di uno dei ventisette posti di primo dirigente tecnico di cui alle note *c)* e *d)*, in calce al quadro *B* della stessa tabella. Alla copertura dei posti dirigenziali si provvede secondo le procedure previste dalle norme vigenti e alla copertura dei nuovi posti, di cui alla allegata tabella *B*, si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 190 del 18 agosto 1986.

5. I servizi nazionali per la difesa del suolo, così potenziati e riorganizzati, forniscono dati ed esprimono pareri alle amministrazioni dello Stato, alle regioni ed agli enti locali e possono avvalersi dell'attività di enti ed organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza.

6. Il servizio idrografico, cui restano affidati i compiti attribuiti dalle leggi vigenti, non in contrasto con le disposizioni del presente decreto, si articola in un ufficio centrale e negli uffici o sezioni autonome previsti dalle norme vigenti e provvede tra l'altro:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione, alla archiviazione ed alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni sui fenomeni meteo-idro-climatologici;

b) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la circolazione delle acque;

c) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od esercizio di utilizzazione di acque e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;

d) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia e idrografia.

7. Il servizio mareografico si articola in un ufficio centrale ed in sezioni direttamente dipendenti, aventi sede presso gli uffici o sezioni autonome del genio civile delle opere marittime e provvede, tra l'altro, al rilevamento sistematico, alla elaborazione, alla archiviazione ed alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'oceanografia, della geofisica e della meteorologia, al fine di soddisfare in particolare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali, nonché al coordinamento della partecipazione italiana in seno alle organizzazioni internazionali che si occupano di oceanografia.

8. Il servizio dighe è articolato in un ufficio centrale e sezioni istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche e provvede tra l'altro:

a) all'esame dei progetti di massima ed esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai centomila metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a dieci metri;

b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite-sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera *a);*

c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza;

d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera *a).*

9. Il servizio sismico esplica, oltre alle attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, l'azione conoscitiva e di vigilanza dei fenomeni naturali del territorio per quanto attiene la difesa del suolo.

10. I servizi organizzano e gestiscono una rete nazionale di rilevamento dei dati definendo con le regioni le integrazioni ed i coordinamenti necessari all'espletamento delle loro funzioni.

11. Ai servizi sono preposti dirigenti superiori tecnici, che fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale assunto successivamente al 30 aprile 1979 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inquadrato nel personale non di ruolo e successivamente inquadrato in ruolo con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1987 e a lire 900 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Difesa suolo ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 del presente decreto, valutato in lire 11.300 milioni per l'anno 1987, in lire 11.800 milioni per l'anno 1988 e in lire 12.100 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Potenziamento di servizi del Ministero dei lavori pubblici".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

TABELLA A.

Variazione in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (servizi tecnici nazionali della difesa del suolo, direzione generale della difesa del suolo, magistrato alle acque di Venezia e magistrato per il Po di Parma, sezioni idrauliche dei provveditorati alle opere pubbliche).

Livello VII	
collaboratori amministrativi (ex consiglieri)	n. 50
ingegneri	» 100
geologi	» 10
architetti	» 5
Livello VI	
assistenti tecnici (ex geometri)	» 245
assistenti amministrativi	» 60
ragionieri	» 50
Livello V	
registratori di dati – addetti ai terminali evoluti	» 40
	n. 560

TABELLA B.

Variazione in aumento delle unità previste dalla tabella *X* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni:

a) direzione generale della difesa del suolo.		
primo dirigente amministrativo	n.	1
primo dirigente tecnico	»	1
b) servizi tecnici Ministero dei lavori pubblici (servizio mareografico).		
dirigente superiore tecnico	»	1
	n.	3

Decreto-legge 9 marzo 1987, n. 72, pubblicato nella Gazzetta ufficiale *n. 57 del 10 marzo 1987.*

Interventi urgenti in materia di opere di difesa del suolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità della attività esecutiva dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di difesa del suolo ed in particolare nel settore delle opere idrauliche, allo scopo di evitare gravi situazioni di rischio per la pubblica incolumità;

Ritenuto che, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento di provvedimenti organici per la difesa del suolo, si è reso necessario ed urgente procedere all'utilizzazione dei fondi accantonati per interventi di assoluta priorità nel settore, anche al fine di non vanificare opere già attuate o in corso di attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. In attesa dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di difesa del suolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.820 miliardi così ripartita:

a) lire 1.692 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1987, lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1988 e lire 1.222 miliardi per l'anno finanziario 1989, per interventi in materia di opere idrauliche;

b) lire 90 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 40 miliardi per l'anno finanziario 1989, per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *c)*, della legge 7 marzo 1985, n. 99;

c) lire 1.038 miliardi, di cui lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1988 e lire 638 miliardi nell'anno finanziario 1989, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro competenza.

2. Lo stanziamento di cui alla lettera *a)* del comma 1 è utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica dei corsi d'acqua, per l'esecuzione di nuove opere già indicate di carattere prioritario in sede di formazione dei piani di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 15 per cento del predetto stanziamento è utilizzata per la formazione ed il completamento di piani di bacino a carattere interregionale, per il potenziamento del servizio idrografico, mareografico e dighe, nonché per opere di manutenzione.

3. Le opere di competenza statale e regionale di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 sono realizzate sulla base di programmi formati tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) realizzazione di interventi, anche manutentori, finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti;

b) realizzazione di interventi nei bacini idrografici ove gli studi abbiano fornito indicazioni in ordine alla definitiva sistemazione idraulica.

4. Il programma relativo agli interventi di competenza statale è redatto dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le finalità ed i criteri di cui ai commi precedenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I programmi di cui al comma 3, nei quali siano previsti interventi finalizzati ad assicurare l'incolumità della popolazione ed a prevenire danni incombenti, sono comunicati al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

6. Lo stanziamento di cui alla lettera *c)* del comma 1 è ripartito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei programmi adottati dalle stesse e nel rispetto delle finalità e dei criteri indicati nei commi precedenti.

7. I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il relativo stato di attuazione sono oggetto di relazione annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori

pubblici. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi necessari per la redazione della predetta relazione.

ARTICOLO 2.

1. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore di 100.000 mc., ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acque di competenza statale.

2. Resta di competenza statale l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

ARTICOLO 3.

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze organizzative e funzionali dei servizi idrografico, mareografico, dighe e sismico, nonché del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma, delle sezioni idrauliche dei Provveditorati alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la variazione in aumento nei limiti di 386 unità alle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici di cui all'allegata tabella A.

2. Alla copertura dei nuovi posti portati in aumento dal presente decreto si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 190 del 18 agosto 1986.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1987, a lire 900 miliardi per l'anno 1988 e a lire 1.900 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « difesa del suolo ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 del presente decreto, valutato in lire 7.800 milioni per l'anno 1987, in lire 8.200 milioni per l'anno 1988 e in lire 8.400 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Potenziamento di servizi del Ministero dei lavori pubblici ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Restano ferme, nell'applicazione del presente decreto, le disposizioni della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e, segnatamente, quelle di cui all'articolo 2 ai fini del concerto ed all'articolo 6 ai fini dell'impatto ambientale.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — ROMITA — GORIA — DE LORENZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI.a168

TABELLA A

(prevista dall'articolo 3)

Variazione in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (Servizi idrografico, mareografico, dighe, sismico, Magistrato alle acque di Venezia, Magistrato per il Po di Parma e sezioni idrauliche dei Provveditorati alle opere pubbliche).

LIVELLO VII	104	di cui	40	collaboratori amministrativi
			50	ingegneri
			4	architetti
			10	geologi
LIVELLO VI	232	di cui	150	assistenti tecnici
			42	assistenti amministrativi
			40	ragionieri
LIVELLO IV	50			coadiutori
	386			